

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE & CONSUMATORI

Questioni generali
Affari giuridici

Bruxelles,
SANCO/A2/ES/sv(2013)2697945

Dott. Duilio Campagnolo
Presidente dell'Associazione
Agricoltori Futuragra
Via Roma 15
33099 Vivaro (PN)
Italia

dallalibera.gianluca@gmail.com

Oggetto: Restrizioni alla coltivazione di OGM in Italia – CHAP(2012)03277

Egregio Dott. Campagnolo,

Desidero informarla della situazione delle nostre indagini nel merito della questione sollevata nella Sua denuncia protocollata con il numero **CHAP(2012)03277**. Tenga presente che trattiamo la Sua denuncia in concomitanza con un'altra denuncia EU Pilot 3972/12/SANCO, conformemente alle normali procedure della Commissione tenendo conto delle specificità del caso, in particolare le richieste di pronunce pregiudiziali e le cause pendenti a livello nazionale¹.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 212/2001 e a seguito delle conclusioni della sentenza nella causa C-36/11 *Pioneer Hi Bred Italia*², la Commissione ha iniziato un

¹ La 27^a Relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2009) affrontava la questione delle cause pendenti innanzi a un tribunale nazionale: *"Quando un procedimento è in corso dinanzi a un tribunale nazionale, la Commissione potrebbe considerare di chiudere i casi per i quali non sia stata ancora adottata alcuna misura formale nell'ambito di una procedura di infrazione e di sospendere le procedure di infrazione aperte, in particolare, nei casi in cui il procedimento nazionale verta sullo stesso oggetto della procedura di infrazione, in quanto, una volta concluso il processo del tribunale nazionale, la Commissione disporrebbe di una chiara base per decidere in merito a ulteriori azioni. In questi casi, la Commissione rimarrà disponibile per valutare eventuali preoccupazioni dei cittadini non dissipate in seguito alla conclusione delle procedure nazionali."* [COM (2010) 538 definitivo dell'1.10.2010, pag. 10, punto 3.6.].

² Nella causa C-36/11 *Pioneer Hi Bred Italia* la Corte ha concluso che *"In definitiva, l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18 può dar luogo a restrizioni, e perfino a divieti geograficamente delimitati, solo per*

dialogo formale con le autorità italiane. La richiesta di informazioni è stata inviata all'Italia il 12 novembre 2012 nel contesto di EU Pilot. Il 4 febbraio 2013 Le è stato comunicato che non avevamo ancora ricevuto risposta dall'Italia.

Nella Sua risposta datata 24 gennaio 2013 l'Italia ha ammesso che l'articolo 1 di detto decreto legislativo 212/2001 è stato ritenuto non applicabile in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012 (Causa C-36/11). Il Ministro delle politiche agricole ha dichiarato che, non appena il quadro istituzionale lo permettesse, le autorità nazionali intendevano rifondere la disposizione in questione onde consentire la coltivazione in argomento. Prima di ciò si dovevano tenere consultazioni con il ministro delle Politiche agricole, le regioni viciniori e i comuni interessati tramite il meccanismo d'incontro interdipartimentale. L'ordinanza relativa alla causa C-542/12 *Fidenato* è stata adottata l'8 maggio 2013.

La questione summenzionata è ancora all'esame dei servizi della Commissione che si stanno adoperando di concerto con le autorità nazionali al fine di risolvere i problemi identificati. La Commissione presterà particolare attenzione a che la legge italiana sia modificata per assicurare la conformità con la pertinente legislazione dell'UE in seguito alle due sentenze della Corte.

Richiesta dell'Italia di adottare misure d'emergenza sulla coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON810 in forza dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003

Posso confermarLe, inoltre, che l'11 aprile 2013 la Commissione ha ricevuto una lettera dalle autorità italiane con cui chiedevano alla Commissione di introdurre misure d'emergenza in forza dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativamente al granturco modificato MON810.

L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 recita:

"Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell'Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002."

L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002³ (la legislazione alimentare generale) recita:

"Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle

effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità. Tale disposizione non consente, pertanto, agli Stati membri di decidere una misura come quella oggetto del procedimento principale la quale, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza, vieta in via generale la coltivazione di OGM autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione e iscritti nel catalogo comune." (punto 75).

³ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

disposizioni dell'articolo 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione."


Il 17 maggio 2013 la Commissione ha risposto all'Italia di ritenere che, sulla base della propria valutazione preliminare, l'urgenza di adottare misure in forza degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 non fosse accertata. Tuttavia, per procedere a un'analisi più approfondita degli elementi scientifici forniti dall'Italia, la Commissione ha indicato anche che avrebbe chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") di valutarli.

Il 29 maggio 2013 la Commissione ha chiesto all'Autorità, sulla base dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002, di valutare gli elementi scientifici forniti dall'Italia. L'Autorità è stata invitata a completare tale mandato entro la fine del settembre 2013.

La informo che per il momento la Commissione non ha ricevuto una notifica ufficiale quanto al fatto che l'Italia abbia adottato il divieto nazionale per il MON 810.

Desidero infine assicurarLe che continueremo a tenerLa informata degli ulteriori sviluppi del caso.

Cordiali saluti,


Demetris Vryonides
Capo unità